

Interrogazione n. 863

presentata in data 29 giugno 2023

a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo

Compenso Presidente ISTAO

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali

Premesso che:

- ISTAO è un'associazione riconosciuta di diritto privato costituita in data 08.02.1967 su iniziativa del prof. Giorgio Fuà. La Regione Marche entra a far parte della compagine sociale il 22.07.1977 come Socio Partecipante e quindi, di diritto, con un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto individuato nella figura del Presidente della Giunta regionale;
- la Regione Marche in quanto Socio Partecipante contribuisce annualmente alle attività dell'Istituto con proprie risorse stanziare nei bilanci pluriennali e le quote di adesione del 2019, 2020 e 2021 sono state di 150.000 € per ogni annualità;
- nei bilanci di previsione della Regione Marche 2022-2024 e 2023-2025 la quota ISTAO è passata, per ciascuna delle annualità, da 150.000 a 400.000 €, con un incremento percentuale pari al 266%;

Considerato che:

- in attesa del bilancio consuntivo 2022, prendendo qui in considerazione il solo budget 2022, con la quota di finanziamento di 400.000 € annui la Regione Marche costituisce, di gran lunga, il più importante tra i Soci Partecipanti (il secondo è la Banca d'Italia con 39.000 €), con una partecipazione pari a 80,97% tra tutte le erogazioni liberali nonché un indice superiore al 100% tra erogazione e costi operativi e infine - importante – con un'incidenza del contributo rispetto al costo del personale di oltre l'83%;
- la scelta della Regione Marche di aumentare strutturalmente la partecipazione finanziaria a ISTAO attraverso il richiamato finanziamento annuale di 400.000 € segna un salto di qualità nella partnership tra Regione Marche e Istituto stesso così marcando una forte scelta politica di indirizzo rispetto alle attività dell'importante "creatura" di Giorgio Fuà;

Preso atto che:

- in data 28.03.2022 si è svolta l'Assemblea dei Soci ISTAO dedicata alla approvazione del bilancio consuntivo 2021, la presentazione del budget 2022 e infine le dimissioni del Presidente in carica e la conseguente elezione del nuovo Presidente di ISTAO;
- in occasione della suddetta Assemblea del 28.03.2022 la Regione Marche, quale Socio di maggioranza, ha avanzato la proposta di una "propria" candidatura nella persona del prof. xxxxxxxxx alla presidenza dell'Istituto sulla quale c'è stato l'unanime voto dei Soci presenti alla assemblea;
- dopo l'elezione di xxxxxxxxx a nuovo Presidente ISTAO, in data 15.06.2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha approvato il piano triennale di attività 2022/2024 già presentato il

27 maggio precedente, ma soprattutto, con uno specifico punto all'ordine del giorno, ha proceduto anche alla nomina del Prof. xxxxxxxx a "Coordinatore delle attività ISTAO";

- nella stessa sede (seduta del CdA del 15.06.2022) il Presidente Prof. xxxxxxxx affermava testualmente che *"...il compenso del Presidente ISTAO ad oggi (15 giugno 2022 ndr) non è stato stabilito e tale compenso, qualora il Consiglio volesse nella sua persona trovare il Coordinatore delle attività, deve essere stabilito da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ISTAO, non certamente da parte del Consiglio della Regione Marche"*;

- stante al verbale della seduta in questione del CdA, lo stesso Presidente Prof. xxxxxxxx fa poi cenno a una discussione fatta in precedenza, sempre in sede di CdA, nella quale si sarebbe parlato di un compenso di 150.000 € per il Coordinatore, parte del quale - 50.000 € - sarebbe imputabile a rimborsi spese;

- il punto dell'ordine del giorno relativo alla "Nomina del Coordinatore delle Attività di ISTAO" si chiude con la richiesta del Presidente xxxxxxxx di nomina del Prof. xxxxxxxx, dopo quella di Presidente, anche di Coordinatore delle Attività di ISTAO, voto complessivamente favorevole con due astensioni;

Ritenuto che:

- è evidente dagli atti che il CdA di ISTAO, nella seduta del 15.06.2022, non abbia deliberato alcunché sull'entità del compenso da assegnare al Prof. xxxxxxxx, limitandosi invece solo a delegare il Consigliere Avv. xxxxxxxx di procedere alla "contrattualizzazione dell'impegno" ma senza deliberare espressamente "l'atto di carattere patrimoniale e finanziario..." di cui all'art. 6 comma 5 dello Statuto di ISTAO;

- nella medesima seduta non è stato neppure formalmente deciso che il Prof. xxxxxxxx non potesse avere diritto ad alcun compenso quale Presidente di ISTAO;

Ricordato che:

- in data 08.02.2023 il sottoscritto consigliere Romano Carancini, ai sensi dell'art. 16 comma 4 dello Statuto della Regione Marche e dell'art. 148 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, ha inoltrato istanza di accesso agli atti relativa, tra l'altro, ai contratti in essere tra ISTAO e il Prof. xxxxxxxx e alle eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) sottoscritte dallo stesso Presidente xxxxxxxx;

- la suddetta istanza di accesso agli atti - a distanza di oltre 4 mesi - risulta ad oggi ancora inevasa nonostante i ripetuti solleciti nonché una puntuale segnalazione al Garante regionale dei diritti;

Atteso che:

- ISTAO, indipendentemente dalla propria veste giuridica, è ente partecipato (ente strumentale) ex art. 11 ter comma 2 del D. Lgs. 118/2011 tanto da far parte del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Marche), come risulta puntualmente dal bilancio regionale. Ne consegue che ISTAO è tra gli enti soggetti al dovere di cui al combinato disposto degli art. 16/4 comma dello Statuto Regionale ed art. 148 del Regolamento Interno della Regione Marche relativo al diritto di accesso agli atti del consigliere regionale nell'espletamento del proprio mandato;

- dunque, è dovere di ISTAO e del proprio Presidente mettere a disposizione, tra gli altri, anche il/i contratto/i tra lo stesso Presidente e l'Ente nel rispetto del diritto di accesso agli atti del Consigliere regionale e del diritto alla trasparenza, in particolare della conoscenza dell'uso di

risorse pubbliche regionali che, nel caso di specie, sulla base del bilancio pluriennale 2023-2025, ammontano a 400.000 € per ciascuna annualità;

Osservato che:

- in data 12.05.2023 il prof. xxxxxxxx dichiarava testualmente a mezzo stampa quanto segue: *“Il mio è un compenso lordo di 180mila euro. In realtà sono 150mila euro più Iva, che comprendono 60mila euro di spese. Spese che sostengo per i viaggi e la permanenza (vitto e alloggio) ad Ancona, nella quale vivo dal martedì al venerdì, in quanto sono residente a Roma.”;*

- se le dichiarazioni pubbliche del Prof. xxxxxxxx corrispondessero al vero, dovremmo dedurre che per un impiego di 3 giorni alla settimana, tra vitto e alloggio e viaggio Roma-Ancona A/R, per 48 settimane annuali lavorative, spenderebbe oltre 300 € al giorno;

Ritenuto, inoltre, che:

- non pare indifferente ricordare che la Regione aumenti la propria quota di adesione annuale di 250.000 €, il 72 % della quale è assorbito dal costo della consulenza del Prof. xxxxxxxx, evidentemente sottraendo quelle rilevanti risorse per progetti e personale al servizio della mission dell'Istituto;

- non pare indifferente neppure ricordare che dalla ricostruzione dei rendiconti su base annua, il precedente Presidente ISTAO percepiva poco più di 10.000 € annui a titolo di rimborso spese analitico (tragitto casa/lavoro, trasferte di lavoro, vitto e alloggio);

- dalle stesse parole del Prof. xxxxxxxx, seppure ad oggi non è dato conoscere il documento contrattuale ufficiale a causa dell'esplicito rifiuto del Presidente stesso di metterlo a disposizione, sembrerebbe essere stato sottoscritto il 16.06.2022, giorno successivo al CdA del 15.06.2022 sopra richiamato, un contratto per 180.000 € e non 150.000 € nel quale, peraltro, da un lato, non esisterebbe la distinzione tra compenso e spese, e, dall'altro, il significativo costo dell'IVA va considerato un costo puro visto che ISTAO, data la propria forma giuridica, non può recuperare il costo stesso;

- appare anomala la compatibilità della sovrapposizione tra la figura del “Coordinatore delle Attività ISTAO” - non prevista in Statuto e strutturato con contratto triennale - con il ruolo di Presidente dell'Istituto, e dunque componente del CdA per lo stesso identico periodo, anomalia per potenziale conflitto di interessi tra i due ruoli, non risolta dal parere espresso indicativamente dal Collegio dei Revisori dei Conti nel corso del CdA del 15.06.2022;

- non appare neppure affrontata dall'organo di controllo e vigilanza la situazione descritta al punto precedente che fa ipotizzare, qualora non escluso espressamente e motivatamente, il rischio della potenziale elusione dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 il quale, per gli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (ISTAO da parte della Regione Marche), stabilisce che la carica debba essere onorifica potendo dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese, pena responsabilità erariali;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. g) della Legge Regionale Marche n. 41 del 17/12/2012 recante “Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società”;

Per tutto quanto sopra,

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per conoscere:

- a quanto ammonta il compenso del Prof. xxxxxxxx per il rapporto instaurato con ISTAO;
- se la Regione Marche ha verificato, attraverso il proprio componente in CdA, la sussistenza della delibera che stabilisce il compenso per il Prof. xxxxxxxx e, in caso positivo, in quale seduta di CdA sarebbe stata assunta;
- se è stata verificata la compatibilità della stessa persona nel ruolo di "Coordinatore delle Attività ISTAO" e di Presidente di ISTAO e dunque componente del CdA, per il potenziale conflitto di interesse permanente in sede di gestione e altresì per le responsabilità nel rapporto con i dipendenti dell'Istituto;
- se è stata accertata l'insussistenza del rischio erariale per la Regione e i propri dirigenti in relazione all'applicazione alla vicenda del Prof. xxxxxxxx delle disposizioni di cui al D.L. 78/2010, art. 6 comma 2;
- se non appare sproporzionata l'intima connessione tra la scelta politica di aumentare il contributo ad ISTAO nella misura di 250.000 € all'anno e la contrattualizzazione del Prof. xxxxxxxx con un compenso di 180.000 € che assorbe il 72% del maggior contributo erogato;
- se non appare eticamente discutibile per un Ente pubblico come la Regione Marche, sia rispetto ai propri cittadini sia per il sistema pubblico dei propri dipendenti, avallare un compenso quale quello ipoteticamente stabilito per il Prof. xxxxxxxx.